PROROGA DELLE TEMPORANEE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE AGLI ATTI DI FUSIONE DELLE SOCIETA' COMMERCIALI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

L'efficacia dei Regi decreto-legge in data 23 giugno 1927, n. 1206, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 340, ed in data 8 marzo 1928, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2756, e' prorogata a tutto il 30 giugno 1930, e per quanto riguarda le operazioni di fusione essa si estendera' agli atti di fusione che saranno stipulati in conseguenza di deliberazioni prese entro il 30 giugno 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi - Martelli - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 3 agosto 1929, non più in vigore dal 3 giugno 1930 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle societa' commerciali
Estremi	Legge 27 giugno 1929, n. 1173

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-temporanee-agevolazioni-tributarie-agli-atti-di-fusione/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it